

*Pietro Diaz*

## STUDI PENALISTICI

**“Persona offesa”, “soggetto al quale il reato ha recato danno”, disidentificati da una prassi penalistica ignara, via via sfigurante il diritto soggettivo civile: su una ordinanza ammissiva di “azioni civili” in processo penale.**

1. Una paralogia, o, forse, nelle manifestazioni più tenaci, una mitologia, tende a fagocitare, in prassi profanatrice, la norma giuridica, divulgando che:

1.1 poiché l’art. 74 c.p.p. ammette alla azione civile in processo penale il “soggetto al quale” il reato abbia “recato danno”, non la “persona”, alla quale il reato abbia fatto altrettanto, ammessa in vece dall’abrogato art. 22 c.p.p., allora:

1.2 il primo sarebbe altri, dalla seconda, e per ciò avrebbe un diritto altro o ulteriore o diverso da quello della seconda, tale (altro ulteriore diverso), per ciò, anche da quello difeso dal reato, del quale senz’altro è titolare la “persona” (per ciò “offesa” dal reato: art. 120 c.p.);

2. è certo che la divulgazione, prima di esordire, né si è interrogata attentamente sul senso e le ragioni di quelle variazioni nominali (dall’art. 22 c.p.p. antefatto all’art. 74 citt.), né, tanto meno (e meno faticosamente), ha prestato ascolto ai LLPP

dell'art. 74; se avesse prestato una sola delle due cure, avrebbe tosto appreso che, la variazione lessicale era stata studiata:

2.1 per risolvere l'antica disputa se "persona" potesse essere, oltre quella fisica-individuale, quella collettiva non giuridica (potendo certamente esserlo quella giuridica, "persona giuridica") e si era deciso di chiamarla "soggetto" perché meglio generalizzante, comprensivo,

2.2 e per risolvere l'antica disputa se "erede" (dell'art. 22) potesse essere anche il "successore" della persona collettiva giuridica o non giuridica (come si sforzava di sostenere, al limite del lessico, la giurisprudenza del tempo), e si era deciso di chiamarlo "successore universale", perché meglio generalizzante, comprensivo.

2.3 e, quando lo avesse appreso, avrebbe evitato di rendersi alieno alla interpretazione ed alla norma; o di farlo con eccessi rimarchevoli.

3. ad esempio si è giunti a rilevare che tra i "soggetti" del processo (si suppone quelli del L. I TT. 1 ss. c.p.p.), altra è la "persona offesa" e altra è la "parte civile", per cui questa non si identificherebbe in quella, potrebbe identificarsi in altro soggetto;

3.1 il quale quindi, necessariamente, non avrebbe le facoltà e i diritti della persona offesa (art. 90 ss. c.p.p.), talora, perfino, garantiti mediante sanzioni processuali di nullità e di inutilizzabilità, non le avrebbe né rispetto al "procedimento" né rispetto al "processo"!

3.2 contemporaneamente la "parte civile", che dovrebbe esordire nel "processo" preparandosi nel "procedimento", pre-

parare quello passando per questo, non discendendo da quella “persona”, essendo “soggetto” altro dalla persona offesa, dovrebbe venire al processo uscendo dal nulla, entrare nell’agone impreparata, gettarvisi temerariamente....;

3.3 effetto che non pare apprezzabile, raziocinante (o la parte civile, soggetto al quale il reato ha recato danno, è persona offesa, e quello si identifica in questa, oppure, i primi due, potrebbero essere ospiti, in vece che attori, del processo penale: esemplificando, non avrebbe diritto a citazione, né all’eventuale giudizio preliminare né a qualsiasi giudizio di merito (per “citazione diretta”, “presentazione” dell’imputato a giudizio direttissimo...); conseguentemente, quando costui si affacciasse ai giudizi, lo farebbe per “intervento volontario”, tuttavia processualmente previsto solo per il responsabile civile: ignoto al processo perché ignoto al diritto, penale, che va al processo soltanto con soggetti noti, a sé stesso, e tali in quanto siano espressi nelle sue fattispecie incriminatrici, sul lato della soggettività attiva e su quello della soggettività passiva, eventualmente plurima, in fattispecie “plurioffensiva”, perché espressamente tale, anche se per fattispecie accessoria circostanziale [si pensi al proprietario dell’abitazione nella quale sia derubato un abitante: artt. 624, 625 c.p.]); espressamente tale a scongiurare immigrazioni clandestine, clandestini, “soggetti passivi” ignoti alla fattispecie penale improvvisamente intrusi in quella processuale sotto mentite spoglie di soggetti ai quali il reato avrebbe recato danno!);

3.3.1 ed evitato il quale riprende a consonare, penalisticamente, che chi stia nella soggettività passiva del reato perché in rapporto giuridicamente qualificato col bene difeso, è per-

sona offesa, che è “persona offesa” il soggetto al quale il reato ha recato danno, che è parte civile chi agisca civilmente in processo penale per la restituzione da, o il risarcimento di, esso;

3.4 nei limiti soggettivi delle fattispecie incriminatrici, limiti d'altronde della cognizione del giudice penale, che è ammesso a conoscere la fattispecie incriminatrice sia nella parte attiva, quella che ha commesso il reato, sia nella parte passiva, quella che ha subito il reato, e quando queste due parti si soggettivassero, come per lo più accade (esclusi i reati senza offesa o ad offesa soggettivamente indeterminata: offesa del “pubblico”, vd. infra), egli, dicevasi, sarebbe ammesso a conoscere di costoro, non di altri, perché di altri, e dell'altro relativo, conoscerebbe altro giudice, di altro sub-ordinamento, con altra giurisdizione (se la parte passiva, con la sua soggettività, si protendesse oltre l'ambito di offensività della fattispecie penale, cadendo in altre fattispecie, solo il giudice di queste, non di quella, sarebbe competente).

3.5 d'altronde, le ammissioni al procedimento ed al processo penale sono determinate dal pubblico ministero, che ha obbligo di ammettere l'ammissibile, a pena di nullità del subprocedimento inammettente (con la conseguenza che le ammissioni sono fatte riparatoriamente anche dal giudice che annulli quel subprocedimento o che “rinnovi” una citazione, su eccezione di parte o di ufficio) e di non ammettere l'inammissibile (con la stessa conseguenza, a termini più o meno invertiti).

3.6 per conseguenza starebbero dalla parte passiva del reato, e attiva del procedimento o del processo coloro che fossero lì ubicati dal pubblico ministero, il quale, peraltro, non potreb-

be chiamali che persone offese o loro successori. Chiamarli così fin dalla iscrizione nel registro delle notizia di reato su per gli atti adducanti alla imputazione, fissandoli qui insindacabilmente, sia in quanto destinatari che in quanto emissari di atti processuali, destinatari tutti d'altronde di posizioni giuridiche passive ed attive, animanti e formanti la intera vicenda processuale;

4. ciò stigmatizza anzitutto la pretesa:

4.1 di P. spa, ignota alla imputazione del reato di truffa e a questo (i quali invece conoscono P. srl), di essere (non più eloquentemente che) “danneggiata” dal reato, e “da tutti gli altri reati” (anche quelli, come i “fiscali”, che offendono beni e soggetti esclusivamente e autenticamente pubblici, o autenticamente altrui e altri), e di agire quale parte civile nel processo per essi;

4.2 della stessa, ignota alle imputazione di reati di “falsità in comunicazioni sociali” (capi B, C) e ad essi, e a tutte le altre imputazioni e relativi reati (quelli illustrati in 4.1) di essere (non più eloquentemente che) “danneggiata” dai reati e di agire quale parte civile nel processo per essi;

4.3 di T. P. ignoto a tutte le suddette imputazioni e reati (ignoto strutturalmente ai reati di “falsità in comunicazioni sociali”, poiché elevate ex art. 2621 cc, quali contravvenzioni per fatti di ingenerazione di pericolo di danno non cagionati-ve di danno, come peraltro illustra comparativamente l'art. 2622 cc, e di pericolo di danno verso il “pubblico” non anche verso i soci), (la pretesa) di essere danneggiato e in quanto socio (nei reati di pericolo contro il pubblico!), di essere (non più eloquentemente che) “danneggiato” nei restanti reati

(quelli illustrati in 4.1), e di agire quale parte civile nel processo per essi (si rimarca: la costituzione di T.P. “socio” per danno da reati di falsità (predetti) trasforma, anzi stravolge, nonché la fattispecie giudiziaria, tracciata dalla imputazione del PM, anche quella astratta, la legge incriminatrice di specie!);

5. e stigmatizza anche la pretesa:

5.1 di F. ass. ignota quale soggetto passivo dell’evento alla imputazione ed al reato in capo G, tanto da essere nota ad esso quale soggetto passivo della condotta (generativo, appunto, di danno ricadente su altro soggetto, C.o.), ignota come tale financo alla fattispecie incriminatrice astratta, in art. 640 bis cp, che conosce soltanto Stato ed Enti pubblici (diversi dal primo), e che esattamente ha richiamato il PM quale elemento (C. o. ente pubblico) della (soggettività passiva della) imputazione, mentre F. ass. stessa nell’atto di costituzione si qualifica come associazione con personalità giuridica di diritto privato, cooperante l’attività dell’Ente pubblico ma non pertanto assumendone la qualità soggettiva e funzionale, e neppure condividente essa (i tentativi di profilare una accessibilità soggettiva e funzionale mutuativa delle qualità dell’Ente acceduto non conseguono il fine per riconoscimento tacito dell’attore medesimo), in somma F. ass. associazione privata di diritto privato non ente pubblico di diritto pubblico, che tuttavia pretende di essere (non più eloquentemente che) “danneggiato materiale” e “non materiale e/o di immagine”, e di agire quale parte civile nel processo per esso (d’altronde, che il reato contro il patrimonio *de quo* difenda l’“immagine” del leso patrimonialmente, al pari del reato contro la persona, è asserto, peraltro comune a P. spa e T. P.,

che marca platealmente l'inaderenza al sub-ordinamento di specie).

Ebbene la ordinanza in epigrafe ha ammesso i suddetti ad agire civilmente nel suo processo!

### **Su una imputazione che sbriciola il furto “complesso” quando costituisca rapina...**

Contestandosi, da PM presso un Tribunale, nel capo B della imputazione, un delitto di tentata rapina “propria” (oltre che di tentato omicidio e di altri in altri capi), il capo A contesta la violazione di domicilio ex art. 614 cp (aggravata ex art. 61.2 cp dal fine di commettere la rapina).

Rapina, è noto, composta da furto e da violenza alla persona o minaccia, cioè, reato complesso di “primo tipo”, due reati elementi di un altro (sempre elementi di un altro, o quasi sempre, come in questo reato, dove la violenza alla persona è reato quando raggiunga il grado delle percosse; in tal caso, la costanza della complessità la si vede solo legando l'astratto della previsione ed il concreto della realizzazione; allora, tuttavia è lecito dubitare della omologabilità di esso al “tipo” indicato), che li unisce e (per lo più differentemente) li (ri)denomina.

Rapina composta da furto, in ogni sua accezione legale, di reato circostanziato, complesso (di “secondo tipo”: oggi il furto di art. 624 bis è tale, almeno se sia commesso in luogo di privata dimora, con violazione di domicilio ex art. 614 cit., non anche se lo sia strappando la cosa ....., che non è, in sé, reato), di reato “generale” (detto “semplice”: art. 624 c.p.) o

“speciale” (artt. 626, 627 c.p.). Perché:

- se il furto complesso, or detto, non potesse comporre la rapina, questa non si avrebbe, con quello, benché si abbia ove il furto sia “semplice” (con seguente disapplicazione della rapina al furto più grave che la animerebbe, contro le *rationes* in 3.1.2 cost. (per quanto siano applicabili distinti reati, di furto, violenza alla persona o minaccia, in concorso formale o continuato);
- se i furti “speciali”, cennati, non potessero comporre la rapina, per quanto “minori”, non annientando il disvalore della rapina che animassero (un “furto semplice” pluriattenuato potrebbe essere “minore” di essi), non sarebbero separabili da essa ( benché ponibili in concorso formale o materiale con la violenza o la minaccia);
- se il furto circostanziato, da elementi non costituenti (in sé) reato, non potesse comporre la rapina, il caso sarebbe sottoponibile alla critica, essenziale, *sub 2*.

D'altronde non essendo scindibili, del furto complesso o dei furti speciali o dei furti circostanziati suddetti, le norme formanti, unione di norme distinte, fatta dalla legge, non risolvibile dalla interpretazione o dal processo. Se scisse artificialmente, non potrebbero non ricongiungersi a quelle correlative, ossequiando la funzione giuridica che le ha poste.

D'altronde, le norme circostanziali non costituenti, in sé, reato, formanti quella complessa (di “secondo tipo”), non imputabili distintamente, andrebbero disperse, benché utili, ove, ad esempio, selezionino elementi della norma semplice, il soggetto passivo astratto del reato (non qualunque detentore bensì uno qualificato: un ente pubblico: art. 625 n. 7 c.p.), o identifichino il danno civile del reato, quando la azione ci-



vile sia abbinata a quella penale.

Tutto ciò, peraltro, essendo richiamato (nominativamente o per evocazione del fatto costitutivo nella lingua originale: sottrazione.... Impossessamento....), il reato componente quello complesso, quale “elemento normativo” di questo, in tutte le accezioni giuridiche particolari, se non espressamente escluso.

Ora, l'imputazione *de qua*, scindendo, nel capo indicato, (quella che era) la circostanza aggravante, costituente reato, del furto in violazione di domicilio (oggi suo elemento costitutivo, di reato complesso di “secondo tipo”: vd. sopra), pone la questione se le circostanze aggravanti, costituenti in sé reato, di quello integrante altro, complesso, siano imputabili separatamente. In proposito:

- poiché le circostanze aggravanti del furto in esame, in art. 625 c.p., siano o non (in sé) reato, sono, nella funzione propria, equivalenti (una qualunque: art. 625.1, due o più qualunque: art. 625.2), aumentano la pena nella stessa misura (sono equivalenti anche le circostanze aggravanti comuni, “specializzate” per art. 625.3), la imputazione distinta delle prime (quelle in sé reato) nella inimputabilità distinta delle seconde (sub 5.2), turberebbe l'equivalenza, turbando di riflesso quella della rapina, ora concorrente, con esse (vd. la imputazione del Capo A), ora no;

- e poiché le circostanze aggravanti del furto in esame, siano o non (in sé) reato e siano “speciali” (quelle in parola) o siano “comuni” (quelle in art. 61 c.p., qui, si intende, non “specializzate” per art. 625.3 c.p.), nella normatività risultante dalla accessione al reato semplice, danno reato speciale dando norma speciale (è speciale la norma che derivi dalla

unione di più norme: in specie, quella del reato e quella della sua circostanza), esse non sono scindibili (la norma del reato complesso, la rapina, in parola, è unita ad altre norme, quelle dei reati che lo compongono, a loro volta inscindibili dalle norme che eventualmente le componessero come reati circostanziali).